



TRIBUNALE DI TARANTO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Decreto di autorizzazione alla citazione del responsabile civile
(art. 84 del codice di procedura penale)

Il Giudice per l'Udienza Preliminare
Dr. Pompeo CARRIERE

lette le istanze di autorizzazione alla citazione dei responsabili civili depositate all'odierna udienza preliminare - nell'ambito del procedimento penale n. 2822/99 R.G.N.R. e 6392/08 R.G.I.P., a carico di **COSTA Giovanni Mario + 31**, per i reati di cui agli artt. 113, 81 cpv, 61 n. 3, 589 commi 2° e 3°, 590, 449 e 451 c.p., (come da richiesta di rinvio a giudizio del 15.10.2008, da intendersi qui integralmente richiamata) - da parte dei difensori delle seguenti parti civili (come da atti di costituzione di parte civile in atti, da intendersi qui integralmente richiamati):

AMATI Maria Nicola, CARAMIA Michele e CARAMIA Giovanni, quali **eredi di CARAMIA Agostino** (avv. Chiara Maria Anastasia);

LODESERTO Rosa, CARRIERI Federico e CARRIERI Antonio, quali **eredi di CARRIERI Francesco** (avv. Giuseppe Mastrocinque);

VILLA Consiglia, CHIRICO Daniela e CHIRICO Stefania, quali **eredi di CHIRICO Angelo** (avv. Giuseppe Mastrocinque);

PADULA Carmela, DITARANTO Lucia Immacolata, DITARANTO Pietro e DITARANTO Pasquale, quali **eredi di DITARANTO Rocco** (avv. Giuseppe Lecce);

LINGESSO Teresa, FELLA Clelia, FELLA Vincenzo e FELLA Andrea, quali **eredi di FELLA Egisto** (avv. Mariangela Stasi);

LAFRATTA Giuseppe (avv. Giuseppe Mastrocinque);

BAIO Maria, MURIANNI Rosalia, MURIANNI Paolo, MURIANNI Cosimo, MURIANNI Francesco, MURIANNI Clementina, MURIANNI Maria, MURIANNI Liliana, quali **eredi di MURIANNI Nicola** (avv. Giuseppe Mastrocinque);

ATTOLINO Giuseppina, PIGNATALE Antonio, PIGNATALE Massimiliano, PIGNATALE Ester, PIGNATALE Grazia, quali **eredi di PIGNATALE Vincenzo** (avv. Giuseppe Mastrocinque);

MINÒ RUGGERI Giuseppa, PINTO Giammaria, PINTO Viviana e PINTO Laura, quali **eredi di PINTO Giovanni** (avv. Maria Anna Altavilla);

CORONA Concetta, PIZZOLLA Marco e PIZZOLLA Matteo, quali **eredi di PIZZOLLA Francesco** (avv. Giovanni Giuseppe VINCI);

FAGO Rosa, SEBASTIO Anna e SEBASTIO Giovanni, quali **eredi di SEBASTIO Antonio** (avv. Giuseppe Mastrocinque);

SINISI Giovanna, STASI Marianna, STASI Cosimo e STASI Damiano Antonio, quali **eredi di STASI Angelo** (avv. Giovanni Giuseppe VINCI);

BUCCOLIERO Grazia, TALLILLI Aloisio, TALLILLI Antonio, TALLILLI Pietro e TALLILLI Cosimo, quali **eredi di TALLILLI Eduardo** (avv. Caterina Campanelli);

LA GIOIA Elisabetta, VIRTÙ Nicola e VIRTÙ Flaviano, quali **eredi di VIRTÙ Ubaldo** (avv. Stefania POLLICORO);

ritenuto, allo stato (sulla base della valutazione meramente interlocutoria che il Giudicante deve operare in questa sede ed a tali fini, e fatta salva ogni diversa valutazione nella prossima udienza preliminare, all'esito dell'ascolto di tutte le altre parti interessate) che la richiesta in oggetto sia accoglibile (oltre che ammissibile e tempestiva sotto il profilo procedurale), sussistendo, astrattamente, il presupposto dell'obbligo del risarcimento "ex lege" (art. 2049 c.c.), ravvisabile - beninteso solo in caso di affermazione di responsabilità all'esito del processo - in una responsabilità per il fatto degli imputati, atteso che gli stessi risultano aver svolto in tempi diversi e successivi, secondo l'impostazione accusatoria, la funzione di direttore dello stabilimento siderurgico di Taranto denominato "ITALSIDER" e poi "ILVA", presso il quale lavoravano i soggetti deceduti sopra citati e il già citato LAFRATTA Giuseppe, i primi deceduti, secondo la contestazione, per patologia tumorale derivante dalla condotta colposa degli imputati, ed il LAFRATTA affetto da malattia professionale riconducibile (sempre secondo la contestazione) all'agire colposo degli imputati;

rilevato peraltro che, secondo quanto emerge dagli atti esibiti in allegato alle richieste, la originaria società "ITALSIDER S.p.a." veniva incorporata per fusione nella società "ILVA S.p.a." in data 31.10.1990, cessando ogni attività; che successivamente tale ultima società veniva posta in liquidazione in data 31.10.1993 e in seguito incorporata per fusione nella società "IRITECNA S.p.a." in data 30.01.1997; che con effetto dal 15.05.2000 anche tale ultima società veniva a sua volta incorporata per fusione nella società "FINTECNA - Finanziaria per i settori industriale e dei servizi - S.p.a.";

ritenuto dunque che possa trovare accoglimento esclusivamente la richiesta di autorizzazione alla citazione quale responsabile civile della società "FINTECNA S.p.a." (nella sua qualità di titolare dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a "IRITECNA S.p.a.", a sua volta incorporante la "ILVA S.p.a.", a sua volta incorporante la "ITALSIDER S.p.a."), e non invece delle altre società, ormai non più operanti e non esistenti come soggetto giuridico autonomo, in quanto estinte, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *"La fusione di società, anche mediante incorporazione, realizza una successione universale corrispondente a quella mortis causa, con la conseguenza che il nuovo soggetto risultante dalla fusione o il soggetto incorporante diviene l'unico e diretto obbligato per i debiti dei soggetti estinti (i soggetti, non i debiti: n.d.r.) per effetto della fusione o della incorporazione, fra i quali vanno ricompresi i debiti nascenti da rapporto di lavoro subordinato con i soggetti preesistenti, mentre un eventuale accordo per una diversa ripartizione di tali debiti intervenuto fra le società interessate ha efficacia puramente interna fra le parti stipulanti"* (Cassazione civile, sez. lav., 26 luglio 1996, n. 6757, Sicilcassa c. Vincenti, in *Giust. civ. Mass.* 1996, 1058; nello stesso senso Cassazione civile, sez. lav., 22 febbraio 1992, n. 2205, Consorzio Bonifica Adige Garda c. Martini, in *Giust. civ. Mass.* 1992, fasc. 2, ha chiarito che la fusione, nel suo duplice aspetto della sostituzione di più enti da parte di uno nuovo o dell'incorporazione di uno o più enti da parte di un altro, *"realizza una situazione giuridica corrispondente a quella della successione universale e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione degli enti assoggettati a fusione e della contestuale sostituzione di essi da parte dell'ente risultante od incorporante"*);

P.Q.M.

Visto l'art. 84 c.p.p.

autorizza la citazione, nella qualità di responsabile civile, della società "FINTECNA - Finanziaria per i settori industriale e dei servizi - S.p.a.", con sede legale in Roma, alla via Versilia n. 2, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, nella sua qualità di titolare dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo a "IRITECNA S.p.a.", a sua volta

incorporante la “ILVA S.p.a.”, a sua volta incorporante la “ITALSIDER S.p.a.”, e quale destinataria delle domande di risarcimento del danno delle costituite parti civili sopra indicate in motivazione (come da atti di costituzione di parte civile in atti, da intendersi qui integralmente richiamati);

invita il suddetto responsabile civile a costituirsi in giudizio nei modi previsti dall’art. 84 c.p.p., in vista della prossima udienza preliminare del **22 giugno 2009** ore **10.30** aula “GUP” presso il Tribunale di Taranto dinanzi al sottoscritto Giudice dell’Udienza Preliminare;

Visti gli artt. 83 comma 4, 154 comma 3 e 419 comma 4 c.p.p.,

ordina che il presente decreto, unitamente ai verbali delle udienze preliminari del 02.03.2009 e 20.04.2009, ai rispettivi atti di richiesta di citazione del responsabile civile e ai rispettivi atti di costituzione di parte civile, venga notificato al predetto responsabile civile a cura delle parti civili costituite, con le forme previste dal codice di procedura civile, con l’osservanza del termine minimo a comparire di giorni dieci di cui all’art. 419 comma 4 c.p.p.;

rigetta le ulteriori richieste di autorizzazione alla citazione di altri responsabili civili.

Taranto, 11.05.2009

Il Cancelliere

Il Giudice
Dr. Pompeo CARRIERE